



Comune di Soverato

Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
(D.L. N. 34 DEL 30 APRILE 2019)**

Sommario

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	3
Articolo 3 – <i>Procedimento per l'accesso alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 4 – <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	4
Articolo 5 – <i>Modalità di versamento</i>	4
Articolo 6 – <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	4
Articolo 7 – <i>Mancato, insufficiente o tardivo versamento</i>	5
Articolo 8 – <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	5

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicata in G.U. n. 100 del 30/04/2019, che prevede l'estensione della definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le ingiunzioni che si intendono definire in via agevolata riguardano le seguenti entrate:
 - a) Tassa Rifiuti comunque denominata (TARSU-TARES-TARI);
 - b) Imposte sul patrimonio (ICI-IMU-TASI);
 - c) Canone sulla pubblicità (CIMP);
 - d) Canone sull'Occupazione Suolo Pubblico (COSAP).
 - e) Sanzioni codice strada

Il presente regolamento spiega efficacia nei confronti del servizio entrate del Comune nella sua articolazione funzionale, ivi compresi i concessionari, ex articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997.

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

I debitori cui sono state notificate e/o inviate ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 negli anni dal 2000 al 2017, possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni irrogate, versando:

- 1 Le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- 2 Le spese relative alla notifica delle ingiunzioni di pagamento e degli atti presupposti;
- 3 Le spese relative alla riscossione coattiva in corso;
- 4 Le spese relative alle eventuali procedure cautelari ed esecutive in corso;
- 5 Le spese di invio della comunicazione di cui all'articolo 4.
- 6 Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;

Articolo 3 – *Procedimento per l'accesso alla definizione agevolata*

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita **istanza entro il 20/09/2019**;
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o

di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il **numero massimo di 23 rate mensili, con scadenza prima rata il 20/11/2019 e l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 20/09/2021** (limite massimo di legge), nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivare di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il concessionario comunica **entro il 30/10/2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso legale.
3. L'accesso alla definizione agevolata si perfeziona:
 - a) con il versamento della prima o unica rata;
 - b) con l'impegno alla rinuncia alle eventuali liti pendenti

Articolo 5 – Modalità di versamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) Mediante bollettini pre-compilati che il Comune allega alla comunicazione di cui al precedente articolo 4;
 - b) Bonifico sul conto di tesoreria comunale;
 - c) Non è ammesso il pagamento a mezzo F/24.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino regolarmente adempiuti. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2 si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, esclusi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle

somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza.

Articolo 7 – *Mancato, insufficiente o tardivo versamento*

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto per l'intero debito originario.

Articolo 8 – *Procedure cautelative ed esecutive in corso*

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione;
2. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.